



CITTA' DI GIOIA TAURO

89013 - Provincia di Reggio Calabria

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemiladue, il giorno diciotto del mese di dicembre, nei locali del Municipio di Gioia Tauro, davanti a me Dr. Cesare PELAIA, Segretario Generale del Comune anzidetto, si sono costituiti: -----

DA UNA PARTE

Il Comune di Gioia Tauro in persona del Dr. Cesare PELAIA, nato a Serra San Bruno il 06/04/1952, quale Responsabile del Servizio Affari Generali;

DALL'ALTRA PARTE

L'Associazione Culturale "Gruppo teatrale Gioiese Giangurgolo" di Gioia Tauro in persona del Presidente Dott. Francesco Crudo, nato a Gioia Tauro 01/02/1941 - C.F.: CRD FNC 41B01 E041X;

P R E M E S S O

- Il Comune di Gioia Tauro è proprietario dei locali siti in Via Piccola Velocità, N. 18; -----
- Con deliberazione della G.C. n° 257 del 12/09/2002, esecutiva, rettificata con deliberazione G.C. n° 320 del 26/11/2002 si è stabilito di concedere in comodato i locali di Via Piccola Velocità n. 18, all'Associazione Culturale "Gruppo teatrale Gioiese Giangurgolo" di Gioia Tauro - che ne ha fatto richiesta per l'utilizzo ai fini esclusivamente culturali e sociali, senza scopo di lucro, per il raggiungimento degli scopi sociali cui il Comune ha interesse, quale ente esponenziale di interessi collettivi anche ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale, anche con riferimento alla motivazione giustificatrice del previsto periodo di comodato

Tanto premesso, le parti così costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa è parte integrante del presente contratto.
2. Il Comune di Gioia Tauro, d'ora innanzi indicato come "Comodante" concede in comodato all'Associazione Culturale "Gruppo teatrale Gioiese Giangurgolo" di Gioia Tauro -, in persona del Presidente Dr. Francesco Crudo, d'ora innanzi indicata come "Comodatario" i locali di proprietà comunale sito in Gioia Tauro alla Via Piccola Velocità N. 18, costituito da una superficie di mq. 341 composto da un vano - un ripostiglio e servizi igienici - perché se ne serva come sede

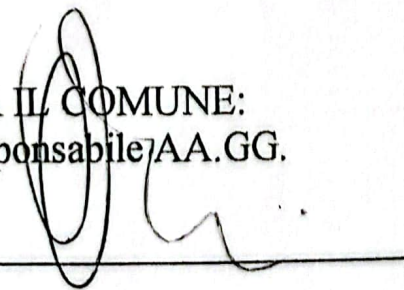
sociale e come luogo ove poter svolgere le attività previste dallo statuto, allegato al presente atto e di cui fa parte integrante;-----

3. La durata del contratto è fissato in anni 25 (venticinque) a far tempo da oggi.
4. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, e servirsene esclusivamente per l'uso soprarichiamato, e non concedere ad un terzo l'uso dell'immobile senza il consenso del comodante.
5. La parte comodataria si impegna, previo conseguimento sulle eventuali autorizzazioni e/o concessioni di legge, ad effettuare interventi edilizi e miglioramenti idonei a rendere l'immobile oggetto di comodato perfettamente agibile e idoneo allo svolgimento delle attività sociali. Detti interventi, quantificabili almeno in € 10,000,00, dovranno essere realizzati nell'arco di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pena la immediata restituzione dell'immobile ed il pagamento di una penale pari a €5.000,00. Sin d'ora l'associazione comodataria rinuncia ad ogni eventuale diritto al rimborso e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti. Pertanto al termine del contratto di comodato l'Ente comodante avrà il diritto di ritenere senza corrispondere somma alcuna, le opere e i miglioramenti effettuati.
6. Il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile alla scadenza del termine convenuto;
7. Ove durante il termine convenuto il Comodatario abbia cessato di servirsi dell'immobile per fatto proprio, ha l'obbligo di restituire immediatamente l'immobile.

Per quanto non espressamente previsto, vengono qui intese e richiamate le norme del Codice Civile che regolano la materia.

Letto confermato e sottoscritto.-

PER IL COMUNE:
Il Responsabile AA.GG.



IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

